

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

LAVORO AI VIDEOTERMINALI

Uso di videoterminali

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 175 comma 1 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per le attività che comportano utilizzo di videoterminali, il lavoratore interrompe la sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività			
(Art. 175 comma 3 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Al lavoratore che utilizza videoterminali è garantito il diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, laddove sia assente una disposizione contrattuale riguardante le modalità di tali interruzioni			
(Art. 175 comma 2 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le modalità delle interruzioni/pause concesse al lavoratore che utilizza videoterminali sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: la risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: l'immagine sullo schermo è stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi delle attrezzature munite di videoterminali: la brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: la tastiera è separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: la disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti presentano sufficiente contrasto e sono leggibili dalla normale posizione di lavoro			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: la tastiera presenta una superficie opaca onde evitare i riflessi			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: il piano di lavoro ha una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: l'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione permette l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro è tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: il sedile di lavoro è stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile ha un'altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: lo schienale fornisce un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata			
(Art. 175 comma 4 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le modalità delle interruzioni/pause concesse al lavoratore che utilizza videoterminali sono stabilite temporaneamente a livello individuale perché il medico competente ne ha evidenziato la necessità			
(Art. 175 comma 5 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per le modalità di interruzione/pausa dei lavoratori che utilizzano videoterminali è esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro			
(Art. 175 comma 6 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nel computo dei tempi di interruzione per i lavori che comportano l'utilizzo di videoterminali non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non può abbandonare il posto di lavoro			
(Art. 175 comma 7 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per le attività che comportano l'utilizzo di videoterminali, la pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: lo schermo è posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro è posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e si dispone di uno spazio adeguato per il suo uso			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: il supporto per i documenti è stabile e regolabile, collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: lo schienale e la seduta hanno bordi smussati. I materiali presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: un poggiapiedi è stato messo a disposizione di coloro che lo desiderano per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non si sposta involontariamente durante il suo uso			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: per l'impiego prolungato dei computer portatili è stata fornita una tastiera e un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consente il corretto posizionamento dello schermo			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi è spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: Sono evitati riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore in quanto la postazione di lavoro è disposta in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non disturba l'attenzione e la comunicazione verbale			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori. Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: all'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il software è adeguato alla mansione da svolgere			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo è utilizzato all'insaputa dei lavoratori			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il software è strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività			

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, i sistemi forniscono l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori			
(Allegato XXX IV D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali: All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, i principi dell'ergonomia sono applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo			

Aspetti generali

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Art. 174 comma 1 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La valutazione dei rischi comprende un'analisi dei posti di lavoro a videoterminale con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale			
(Art. 174 comma 2 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha adottato le misure necessarie per quanto riguarda i lavori ai videoterminali in base ai rischi riscontrati in fase di valutazione			
(Art. 176 comma 6 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha fornito a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami medici ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione			
(Art. 176 comma 1 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il lavoratore impiegato in attività comportante l'uso di videoterminali è sottoposto a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai rischi per la vista, per gli occhi e per l'apparto muscolo-scheletrico			
(Art. 177 comma 1 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha fornito informazione e formazione adeguata ai lavoratori in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività comportante uso di videoterminali, ai rischi connessi e alle misure per evitarli			
(Art. 176 comma 3 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) La sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano videoterminali, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, quinquennale negli altri casi			
(Art. 176 comma 4 Capo II Titolo VII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i lavoratori che utilizzano videoterminali, nei casi di inidoneità temporanea il medico competente ha stabilito il termine per la successiva visita di idoneità			